

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
LINEE DIRETTIVE RIGUARDANTI GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 9

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato o consentirne l'uscita autonoma secondo art. 19 bis del D.L. 148/2017.

Nei Plessi possono entrare soltanto gli alunni, i docenti, il personale di altri Enti accreditato di specifici compiti, il Dirigente scolastico, il personale A.T.A., i genitori per partecipare ai colloqui con i docenti, alle sedute degli Organi Collegiali e alle manifestazioni scolastiche. Nel Plesso della scuola secondaria entrano anche docenti ed iscritti al CPIA e utenti che devono recarsi nelle rispettive Segreterie.

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici di turno hanno il compito di collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose e di assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

I genitori non possono accedere alle aule né in orario scolastico né oltre, tanto meno soffermarsi a parlare nei corridoi con gli insegnanti durante le ore di lezione.

Ogni altra persona deve fermarsi negli spazi d'accesso e farsi riconoscere dai collaboratori scolastici della Portineria.

Per ogni esperto che si voglia far entrare in classe, deve essere chiesta, come di consueto, l'autorizzazione scritta al Dirigente scolastico.

Durante le ore di lezione, l'accesso ai locali scolastici è vietato a chiunque non sia in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente scolastico, fatta eccezione per:

- a) genitori espressamente invitati dai docenti e autorizzati dal Dirigente scolastico;
- b) genitori o persone delegate maggiorenni conosciute che accompagnano o prelevano l'alunno;
- c) operai e tecnici del Comune e di ditte che curano la manutenzione previa identificazione se non direttamente conosciuti;
- d) esperti esterni per progetti e attività deliberati dagli organi collegiali competenti e inseriti nel POF.

N.B. Durante l'entrata e l'uscita dalla scuola, durante la ricreazione, durante la salita e la discesa di scale - momenti tutti molto particolari - non basta la sola "presenza" dell'insegnante o del collaboratore, ma è necessaria una vigilanza particolarmente attenta e scrupolosa per prevenire eventi dannosi.

ART. 2 VIGILANZA DEGLI ALUNNI

L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

In nessun caso un minore può rimanere incustodito, ma deve sempre essere vigilato.

E' fatto divieto assoluto ai docenti e ai collaboratori scolastici di permettere che gli alunni loro affidati escano dai cancelli.

I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni nei cinque minuti precedenti la prima ora di lezione, durante l'orario di lezione, i cambi dell'ora, l'intervallo, gli spostamenti negli spazi interni ed esterni e al momento dell'uscita da scuola.

Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di comportamenti a rischio e assenze ingiustificate degli alunni dalle aule.

Il docente deve adoperarsi perché:

- il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione;
- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata al responsabile del Plesso ogni responsabilità individuale;
- non siano consumati nelle aule panini e bevande;
- non si fumi all'interno dei locali scolastici, segnalando al responsabile eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti.

ART. 3 ENTRATA DEGLI ALUNNI

L'ingresso degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti per ciascun Plesso in relazione al funzionamento previsto per le sezioni/classi.

Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico.

I cancelli esterni sono aperti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire l'entrata a genitori e alunni. I cancelli e le porte di accesso sono chiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi.

Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula: accompagnati dal docente della prima ora nella scuola primaria, con sorveglianza del Personale in servizio e dei Docenti che raggiungono l'aula nella scuola secondaria di primo grado.

Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano dagli alunni che rientrano a scuola dopo il pranzo e per l'uscita e l'entrata dopo gli intervalli. L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola con biciclette sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano.

L'obbligo di vigilanza per gli insegnanti ha inizio al suono della prima campanella che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule. In particolare i **docenti** sono tenuti:

- a non soffermarsi a parlare con i genitori degli alunni;
- a trovarsi nelle rispettive aule/cortili cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, nelle forme previste in ogni singolo Plesso, per vigilare sull'ordinato afflusso degli alunni nei locali scolastici;
- a fare l'appello (docente della prima ora antimeridiana e pomeridiana) annotando sul registro di classe i nomi degli alunni assenti.

ART. 4 ASSENZE DEGLI ALUNNI, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

Tutte le assenze e i ritardi devono essere sempre giustificati da un genitore.

Le assenze superiori a cinque giorni prevedono la presentazione di un certificato medico.

Particolari situazioni di assenza saranno valutate, caso per caso, dal Dirigente scolastico.

Le richieste di uscita anticipata potranno essere concesse solo nel caso in cui l'alunno sia prelevato da un genitore o da una persona maggiorenne conosciuta (in questo caso è necessario farsi consegnare delega scritta).

Si raccomanda di memorizzare, con la massima attenzione, tutti quei casi in cui la responsabilità genitoriale è assegnata dal Tribunale dei Minori a un solo genitore.

In particolare i **docenti** sono tenuti a:

- verificare, controfirmare e segnare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere il certificato medico per le assenze superiori ai cinque giorni e consegnarlo al responsabile di Plesso (scuola primaria) o alla Segreteria (scuola secondaria);
- segnare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione per permetterne il controllo, il giorno successivo, al collega della prima ora;
- segnalare tempestivamente eventuali irregolarità anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni, al fine di attuare le opportune comunicazioni alla famiglia;
- controllare la firma dei genitori sugli avvisi comunicati alle famiglie.

ART. 5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CLASSE

I docenti devono adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato in classe.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario è possibile chiedere l'aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

I docenti, durante le lezioni, sono tenuti rigorosamente a non far uscire più di un alunno per volta e solo per brevi periodi anche per evitare un inopportuno affollamento ai bagni.

Gli insegnanti devono evitare, nei casi di indisciplina, di far sostare gli alunni nel corridoio.

ART. 6 VIGILANZA DURANTE L'AVVICENDAMENTO DEGLI INSEGNANTI AL CAMBIO DI LEZIONE

E' necessario che sia prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere eseguito il più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e quando questo non fosse possibile è tenuto a effettuare il cambio nel tempo più breve possibile.

L'insegnante, se è libero nell'ora successiva, deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza è garantita da quello al quale non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di Segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

ART.7 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INTERVALLO (RICREAZIONE) DELLE LEZIONI

Anche durante l'intervallo delle lezioni la sorveglianza deve essere attiva e costante e non è consentito lasciare gli alunni da soli.

Le classi sono affidate alla vigilanza dei docenti sulla base delle disposizioni predisposte dal Piano di Vigilanza e rese pubbliche.

I docenti dovranno rispettare scrupolosamente il Piano di Vigilanza.

In particolare gli insegnanti sono tenuti:

1. a non lasciare l'aula fino a che tutti gli studenti non siano usciti;
2. a controllare che gli alunni non si allontanino dall'istituto;
3. a sorvegliare, durante l'intervallo, tutti gli alunni presenti e ad intervenire nei confronti di qualsiasi studente affinché tenga un comportamento irreprensibile.

Al suono della campanella, che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule e i docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito che, contestualmente, si trasferisce agli insegnanti dell'ora di lezione successiva.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti spettano i turni di sorveglianza come già assegnati dal Piano di Vigilanza al docente sostituito.

La **mancata sorveglianza** durante la ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Spetta al Personale di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

ART. 8 VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE, SPAZI INTERNI/ ESTERNI, EDIFICI

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula ad altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai docenti di Ed. fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti potranno essere attuati con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato.

Per i trasferimenti da un'aula all'altra gli allievi devono essere accompagnati dall'insegnante con cui faranno lezione che li riporterà poi nella loro aula al termine dell'attività affidandoli all'insegnante dell'ora successiva.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha fatto il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

ART. 9 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE IL PRANZO E LA PAUSA DEL DOPO MENSA

Si applica, in particolare, quanto disposto dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8 del presente Regolamento.

ART. 10 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui minori disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

ART. 11 USCITA DEGLI ALUNNI

Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola solo per validi motivi personali/familiari specificati per iscritto dai genitori e controfirmati dal docente in servizio. Gli alunni saranno prelevati da un genitore o da persona delegata conosciuta, maggiorenne e identificabile mediante documento di riconoscimento.

Dopo il suono della campanella che indica il termine delle lezioni, il docente dell'ultima ora assiste all'uscita degli alunni dall'aula fino all'ingresso della scuola, accertandosi che gli alunni escano ordinatamente.

L'ufficio di Segreteria e i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria provvederanno ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle persone che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità e avvertire, in tempo utile, i docenti o la Segreteria qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

Su dichiarazione scritta dei Genitori adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado possono rientrare a casa autonomamente secondo art. 19 bis del D.L. 148/2017.

ART. 12 VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate/viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Di norma, il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili su parere vincolante del team docente.

ART. 13 INFORTUNI DEGLI ALUNNI

Nel caso in cui, durante le attività scolastiche, si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con semplici interventi degli operatori addetti al primo soccorso, si dovrà:

- prendere contatto telefonicamente con la famiglia e informarla sulle condizioni dell'alunno;
- chiedere l'eventuale intervento del **Pronto Soccorso (118)**;
- informare il Dirigente scolastico tramite la Segreteria.

Qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, deve essere comunicato alla Segreteria il giorno stesso utilizzando l'apposito modulo.

Alla relazione scritta del docente e di eventuali testimoni va allegata anche la segnalazione di primo soccorso.

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare farmaci agli alunni eccetto i "salvavita".

Per gli alunni che lo necessitano la scuola attiva un protocollo per la somministrazione di farmaci salvavita che il Personale scolastico interessato deve conoscere ed applicare.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

In caso di infortunio il personale presente deve:

- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché eseguano i possibili interventi;
- prendere contatto telefonicamente con i genitori affinché possano intervenire subito;

- se i genitori non sono reperibili e l'alunno dovesse essere accompagnato urgentemente al Pronto Soccorso, l'insegnante responsabile o un docente presente e a conoscenza di quanto accaduto dovrà assicurare l'assistenza durante tutta l'operazione di soccorso (anche recandosi all'ospedale) fino a quando i genitori dell'alunno non potranno intervenire.
- informare immediatamente il Dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le ventiquattro ore, la relazione scritta sull'accaduto.

In ogni caso il comportamento da assumere (avvertire la famiglia, interpellare un ambulatorio medico o il Pronto Soccorso, chiamare l'autoambulanza o i vigili urbani) è quello che di volta in volta la coscienza e la valutazione personale della situazione da parte dell'insegnante responsabile dell'alunno suggeriranno.

E' predisposto, in Portineria e in Segreteria, un elenco con i numeri telefonici da chiamare in caso di infortunio dell'alunno.

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE

Per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente e il collaboratore scolastico devono sempre essere in grado di dimostrare:

- di essersi trovato in condizioni di vigilare e di aver assolto correttamente i propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni;
- di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino e improvviso;
- di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia.

=====

Ricordo che la presente ha carattere di disposizione vincolante e la mancata ottemperanza di quanto comunicato o richiesto sarà rilevata per iscritto.

N.B. I Responsabili di Plesso informeranno i nuovi docenti che questa circolare è pubblicata su sito dell'Istituto.

Allegato Circolare n° 11, Vicenza, 11 settembre 2019

Dirigente scolastica
Simonetta Bertarelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93